

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

Vista la richiesta rivolta da *omissis* atta ad ottenere la concessione all'allacciamento all'impianto di smaltimento delle acque nere con parte terminale su terreno di questa Regola al *omissis*, come da planimetria di seguito allegata e facente parte integrante della presente delibera;

Richiamata la propria delibera n. 56 del 25.05.1999 con la quale si autorizzava il sig. *omissis* ad effettuare la posa degli impianti sopra citati;

Posto che *omissis*, di comune accordo, hanno richiesto di poter stipulare una convenzione unica, essendo unica la concessione e le opere;

Posto in evidenza che l'opera in oggetto, essendo sotterranea, non impedisce che il terreno interessato mantenga la sua destinazione all'attività agro - silvo - pastorale;

Richiamata la propria delibera n. 44 del 17.07.09 "Affitti e servitù varie. Determinazioni";

Ritenuto pertanto di provvedere in merito,

Con voti unanimi, espressi palesemente per alzata di mano,

D E L I B E R A

1° di concedere *omissis*, l'allacciamento all'impianto di smaltimento esistente su terreno di questa Regola al *omissis*, alle seguenti condizioni:

- a) la concessione, che decorre dal 01.11.2013 e termina in data 31.10.2022, si proroga tacitamente di anni 9 in anni 9, salvo disdetta comunicata tra le parti a mezzo lettera a/r almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le parti dovranno risolvere i reciproci interessi collegati all'opera in oggetto;
- b) i concessionari devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'opera;
- c) i concessionari si impegnano, a propria cura e spese, alla manutenzione dell'opera ed alla riparazione delle rotture che lo stesso abbia a subire, risarcendo eventuali danni causati alla proprietà della Regola;
- d) in caso di mancato rinnovo della presente concessione, resta a carico dei concessionari il ripristino dei luoghi;
- e) la Regola declina comunque qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni a terzi che possano derivare dalla rottura

dell'opera nonché dalla mancanza da parte dei concessionari di eventuali concessioni obbligatorie per legge;

- f) qualora la Regola dovesse eseguire delle opere nel terreno di sua proprietà, i concessionari si impegnano a spostare quanto realizzato a propria cura e spese;
- g) i concessionari devono versare alla Regola la somma di *omissis*, oltre ad IVA, quale indennizzo annuo per lo scarico dell'impianto. Le somme saranno aggiornate secondo i dati ISTAT;
- h) in caso di cambiamento anche di uno solo dei concessionari, dovrà essere dato formale avviso alla Regola ed il subentrante dovrà dichiarare che accetta gli impegni assunti dal predecessore;
- i) la violazione anche di una sola delle clausole di cui sopra potrà comportare l'annullamento della presente delibera;
- j) il concessionario è consapevole che il terreno in oggetto fa parte del patrimonio antico delle Regole, ai sensi della L.R. 26/96 del 19.08.1996.

2° di prendere atto che la presente delibera annulla e sostituisce la precedente delibera n. 56 del 25.05.1999.

Per accettazione e conferma espressa delle condizioni sopra esposte, si sottoscrivono la *omissis*:

omissis

omissis
